



Federazione Provinciale  
BENEVENTO

# *UNIONE SINDACALE DI BASE*

## *Federazione Provinciale di Benevento*

Spett.le ORMEL

### **Oggetto: Opposizione formale – avvio procedure licenziamento collettivo lavoratori Consorzio di Bacino BN1 – ex legge 223/91 -**

In riferimento alla convocazione odierna tesa nel prosieguo della discussione, peraltro non certamente con USB in ordine alle procedure di licenziamento collettivo – ex art. 4 legge 223/91 - avviate dal Commissario Liquidatore del Consorzio di Bacino per la raccolta differenziata BN1, la scrivente O.S. USB ritiene che tali procedure avviate sono da ritenersi illegittime ed infondate per due ordini di motivi che qui si vanno a relazionare.

In primo luogo si evidenzia che le procedure, così come adottate rientrano nella sfera e nell'annovero della legislazione che si applica nell'ordinamento privatistico e non già a quello del pubblico, stante la natura giuridica dei Consorzi di Bacino e per esso i lavoratori in essi incardinati laddove per questi lavoratori, nel caso di inattività dovuta ad una modificazione degli assetti organizzativi/funzionali e gestionali si fa ricorso alle procedure di mobilità verso altri Enti Pubblici e non già nell'attivazione di procedure di licenziamento.

Difatti in tale ottica i Consorzi di Bacino, ovvero i Consorzi di Comuni, sono tutt'ora da ritenersi Enti Pubblici in quanto gli stessi Consorzi, furono costituiti obbligatoriamente per gli effetti ed ai sensi della legge Regionale Campania 10/93, emanata in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 142/90 articolo 25, comma 7, definendoli quali consorzi intercomunali obbligatori.

Nell'ambito della Regione Campania furono individuate 18 aree geografiche definite di Comuni contigui ed a questi ultimi venne imposto di costituirsi in Consorzio per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Per difficoltà oggettive correlate alla politica, i Consorzi rallentarono la loro costituzione, per cui nel 1994 il Governo dichiarò lo stato di emergenza rifiuti conferendo poteri speciali in deroga ad un Commissario Straordinario, il quale provvedeva a nominare per ognuno dei 18 consorzi un Commissario ad acta al fine della costituzione dei rispettivi C.d.A.

Nel contempo ai Consorzi furono affidati tutti gli impianti gestiti precedentemente dai privati senza, però, assumerne il personale che vi operava in quanto, tenuto conto della natura dei Consorzi quali Enti Pubblici, gli stessi consorzi al fine del reclutamento di personale necessitava bandire dei pubblici concorsi.

Con la promulgazione del Decreto Legge n. 510 del 1° ottobre 1996, come convertito nella legge 608/96, si diete avvio alle procedure di reclutamento del personale occorrente per la funzionalità dei Consorzi per cui si prevedeva a suo tempo che il personale già in attività lavorative presso le discariche private, in deroga alla normativa vigente in materia di avviamento al lavoro per accedere al lavoro Pubblico, veniva avviato a selezione e successivamente assunto dai Consorzi con il contratto Enti Locali.

Tale contratto fu applicato fino all'anno 1998 quando, a seguito di incontro presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Governo e Regione Campania convenivano, in maniera del tutto autonoma, ovvero senza il coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali, di applicare in via negoziale con i Consorzi e per la parte economica contrattuale il CCNL Federambiente, fermo restando per la parte normativa il contratto degli Enti Locali.

Nell'anno 1999 con le Ordinanze del Commissario di Governo all'Emergenza rifiuti nn. 1 e 2, pubblicate sul BURC n. 40 del 28 giugno 1999, in ottemperanza a quanto disposto dall'O.P.C.M. 2948/99, nei 18 Consorzi furono assunti altri 2000 lavoratori, **previo bando di selezione pubblica ed emanazione di apposita graduatoria regionale**.

I candidati dovettero produrre la certificazione di idoneità per l'accesso al pubblico impiego e fu applicata la stessa procedura contrattuale degli altri dipendenti dei Consorzi, assunti con le modalità sopra descritte.

Per cui ne discende, ovviamente, la natura Pubblica dei Consorzi e dei Lavoratori, tanto che i Commissari Liquidatori NON sono stati nominati da Giudici, così come avviene nel privato allorché si deve liquidare un'azienda, bensì nominati da norma di legge e per di più dal Presidente della Provincia proprio sulla scorta della natura pubblica dell'Ente, per effetto della legge 26/2010.

Pur nonostante per i lavoratori del Consorzio di Bacino BN1, si vorrebbe applicare una norma del tutto avulsa dal contesto Pubblico, cioè la norma legislativa che si applica nel privato.

Ciò osservato va evidenziato, in secondo luogo, che la procedura adottata risulta illegittima anche rispetto alle motivazioni addotte dal Commissario liquidatore del Consorzio BN1 le quali, peraltro, NON sono ne possono essere ascrivibili ai lavoratori stante la perdita delle attività da sempre in capo ai consorzi.

Se in questo arco temporale, ovvero dal 2010 ad oggi, si è determinato tale assunto le responsabilità sono da addebitare solo ed esclusivamente ai Commissari liquidatori ed al Presidente della Provincia i quali per inerzia e/o per incapacità organizzative in capo agli stessi Commissari hanno gestito la graduale rinuncia delle funzioni già espletate dai Consorzi, permettendo che i Comuni, obbligatori anch'essi per legge di servirsi delle attività in capo Consorzi, di auto organizzarsi derogando pertanto la legge.

Tutto questo d'altro canto si è realizzato solo ed esclusivamente ai Consorzi di bacino di Benevento.

L'anomalia di tutto questo sta anche nel fatto della violazione delle norme descritte in precedenza ed addirittura è stata derogata e violata, come se fossimo ancora in piena emergenza rifiuti, la legge 26/2010 che modificava il D.Lgs 95/2009 – attraverso il quale fu sancita la fine della fase emergenziale rifiuti in Campania.

Difatti NON sono state mai attuati i contenuti di cui agli artt. 11,12 e 13 della legge ora menzionata se non per nominare, da parte dei Presidenti delle Province con i poteri di cui all'articolo 11, comma 1, i Commissari liquidatori, cosa questa avvenuta celermente così come lo imponeva la legge stessa.

I predetti commissari liquidatori, nominanti per decreto da parte dei Presidenti delle Province, ovvero i Commissari Liquidatori dei consorzi di bacino BN1, 2 e 3 di benevento, NON hanno messo in atto quanto disposto nello stesso articolo 12 del d.lgs 195/2009, come modificato nella legge 26/2010, laddove al comma 1 statuisce:

*“Per la sollecita riscossione da parte dei Consorzi operanti nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti dei crediti vantati nei confronti dei comuni, e' autorizzata la conclusione tra le parti di transazioni per l'abbattimento degli oneri accessori dei predetti crediti. Sulla base delle previsioni di cui all'articolo 32-bis della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive modificazioni, i Presidenti delle province della regione Campania, con i poteri di cui all'articolo 11, comma 1, nominano, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un soggetto liquidatore per l'accertamento delle situazioni creditorie e debitorie pregresse, facenti capo ai Consorzi, ed alle relative articolazioni societarie, ricadenti negli ambiti territoriali di competenza e per la successiva definizione di un apposito piano di liquidazione. Al soggetto liquidatore sono, altresì, conferiti compiti di gestione in via ordinaria dei Consorzi e di amministrazione dei relativi beni, da svolgere in termini funzionali al subentro da parte delle province, anche per il tramite delle società provinciali, nelle attribuzioni di legge, con conseguente cessazione degli organi di indirizzo amministrativo e gestionale dei Consorzi stessi”.*

Ma ve di più.

Il Commissario Liquidatore del Consorzio BN1 che ha avviato le procedure di licenziamento collettivo, in palese e netta violazione di norme legislative, ha calpestato ogni diritto dei lavoratori i quali peraltro, seppur vedendosi accogliere, previo Sentenze e pronunciamenti da parte dei Tribunali del Lavoro, Tribunali Amministrativi Regionali, sentenze del Consiglio di Stato, Sentenze della Corte dei Conti, le loro rimostranze che addirittura la Sentenza del Collegio dei Giudici del 20 Luglio 2011 statuiva chiaramente il ripristino con l'immediata ripresa delle attività lavorative con condanna del Consorzio al pagamento immediato delle retribuzioni tenuto conto dell'illegittima sospensione delle attività lavorative.

Alla luce delle su esposte argomentazioni e più in particolare in riferimento alle Sentenze emesse rispetto alla questione che oggi siamo qui a discutere, laddove sono elencate e fanno parte integrate della presente istanza, la USB ritiene illegittime e immotivate le procedure attivate riservandosi di denunciare nelle sedi opportune i responsabili che hanno determinato questo stato di cose lasciando 124 lavoratori e le loro famiglie sul lastrico del baratro affossando ogni norma di legge e tutti pronunciamenti e sentenze intervenute.

Si allega:

- 1) **SENTENZA CORTE DEI CONTI del 21 dicembre 2010 per mala gestione Ente Pubblico dei propri Amministratori;**
- 2) **SENTENZA TRIBUNALE di BENEVENTO del 22 marzo 2011** emessa in relazione al ricorso ex art. 700 c.p.c. per annullamento e/o disapplicazione Cassa Integrazione Guadagni in Deroga avviata dai Commissari dei Consorzi di BN1, 2 e 3;
- 3) **SENTENZA TRIBUNALE di BENEVENTO del 01 giugno 2011** – Osservanza della sentenza ex Art. 700 c.p.c. del 22/03/2011
- 4) **SENTENZA TAR CAMPANIA del 27 Luglio 2011** che riconosceva la validità dell'operato del Dirigente del settore ORMEL che con provvedimento in autotutela - Decreto n. 28 del 29/03/2011 – annullava il Decreto Dirigenziale n. 201 del 10/12/2010 concessivo della CIG in Deroga;
- 5) **SENTENZA DEL COLLEGIO DEI GIUDICI DEL TRIBUNALE DI BENEVEBNTO del 20 Luglio 2011** che, in accoglimento del giudizio emesso dal Giudice del Lavoro a seguito di ricorso ex art. 700 cpc statuiva il ripristino delle attività lavorative e condannava il Consorzio all'immediato pagamento delle retribuzioni dal mese di Luglio 2010 a Gennaio 2011;
- 6) **SENTENZA CONSIGLIO DI STATO del 07 dicembre 2011** in merito alla revoca dell'ordinanza cautelare emessa dalla Sezione IV dello stesso Consiglio di Stato n. 47456 del 25/10/2011, Ordinanza emessa in merito all'approvazione della Pianta Organica del consorzio BN1 propedeutica alla richiesta della concessione della CIG in deroga;
- 7) **SENTENZA TAR CAMPANIA del 27 giugno 2012** che respinge il ricorso del BN2 che ricorreva per l'annullamento del Decreto Dirigenziale n. 28 del 29/03/2011 con il quale si annullava il decreto Dirigenziale n. 201 del 10/12/2010 concessivo della CIG in deroga;
- 8) **SENTENZA TAR CAMPANIA del 21 settembre 2012** che respinge il ricorso del BN1 che ricorreva per l'annullamento del Decreto Dirigenziale n. 28 del 29/03/2011 con il quale si annullava il decreto Dirigenziale n. 201 del 10/12/2010 concessivo della CIG in deroga

*Federazione Provinciale USB di Benevento*